

# Allegato A PREZZARIO

(articolo 6 del Capitolato)

Il corrispettivo degli Appalti Attuativi è definito applicando le tariffe prestazionali indicate negli atti elencati nel seguito, nonché nei loro eventuali successivi adeguamenti, aggiornamenti, o modificazioni.

- Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016».
- Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 18 novembre 1971, recante «Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi».
- Deliberazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 3 luglio 2019, recante «Linea guida per le prestazioni di ingegneria antincendio».
- Deliberazione dell'Associazione Nazionale degli Archeologi, ottobre 2011, recante «Tariffario Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi».
- Legge 2 marzo 1949, n. 144, recante «Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri», coordinata con il Decreto ministeriale 6 dicembre 1993, n. 596.

Per eventuali prestazioni non ivi quotate, si applicano le tariffe indicate nei prezziari redatti dagli Ordini professionali nazionali, o, qualora non presenti, regionali o provinciali, nonché nei loro eventuali successivi adeguamenti, aggiornamenti, o modificazioni.

Sulle tariffe così determinate si applica il ribasso offerto dal Contraente in sede di gara, per la quota al netto degli oneri per la sicurezza ove previsti.

Si applicano i commi da 3 a 6 dell'articolo 6 (Corrispettivo) del Capitolato.